

CIRCOLARE N. 18/D

Roma, 18 novembre 2014

Prot n. 126457/RU

Rif.:

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale dell' Agenzia delle Dogane

Allegati: n. 2

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

E, p.c.

All'Ufficio Normativa e Contenzioso in
materia doganale ed extratributaria presso
la Direzione Legislazione e Procedure
Doganali

SEDE

Alla Direzione Centrale Antifrode e
Controlli

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

All' Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione generale per la
Mondializzazione
dgmo.segreteria@cert.esteri.it

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
urp@gdf.it

All'Unione Italiana delle Camere
di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio
Internazionale
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
dg@confindustria.it

Alla Confetra - Confederazione
Generale Italiana del Commercio
e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it

Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Centri
di Assistenza Doganale
info@cnsd.it

Alla Confederazione italiana della
piccola e media industria privata
mail@confapi.org

OGGETTO: Nuove Linee guida dell'Unione Europea sul commercio dei diamanti grezzi (Kimberley Process). Applicazione alla Groenlandia.

Si invia in allegato il documento rubricato "Orientamenti sul commercio con l'Unione Europea (UE)" (All. 1) – Guida pratica per i partecipanti al processo di Kimberley e le imprese che commerciano diamanti grezzi con l'UE (come recitato nella premessa "orientamento" non vincolante, né da intendersi come parere giuridico).

Trattasi di un aggiornamento, necessario a seguito dei nuovi riferimenti derivanti dal Trattato di Lisbona, della versione delle linee guida diramate in allegato alla Circolare n. 31/D del 27 maggio 2003 dall'Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti "pro tempore" e che rappresenta uno strumento esplicativo, sia per le Autorità doganali europee che per gli operatori interessati coinvolti nell'implementazione del Regolamento 2368/2002, sulla correttezza della procedura doganale da seguire per l'importazione dei diamanti grezzi.

Rimane fermo il principio per cui ogni importazione di diamanti deve essere verificata da una autorità comunitaria, presente fino ad oggi in Belgio, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria.

Una volta giunte in Italia, dunque, le spedizioni dovranno proseguire in regime di transito esterno per proseguire verso una delle prescelte suindicate autorità "unionali" prima di essere immesse in libera pratica.

In tale ultimo caso il sistema TARIC segnala automaticamente una restrizione commerciale rinviando al Reg. CE n. 2368/2002 del Consiglio ai fini dell'ispezione fisica o del controllo documentale della dichiarazione doganale.

Si rinvia al paragrafo 5 delle Linee Guida sulle modalità di adempimento dell'importatore di inviare la ricevuta di importazione all'esportatore, al fine di implementare il sistema statistico del Processo di Kimberley che monitora le eventuali anomalie delle spedizioni dei diamanti grezzi.

Quanto alle spedizioni irregolari, si rileva che non possono essere svincolate le spedizioni di diamanti grezzi che non soddisfino le condizioni stabilite nel Reg. cit. e che le violazioni alla norma comunitaria comportano sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive, oltretutto ogni misura necessaria tra cui la confisca e la vendita degli stessi diamanti.

La parte relativa ai territori degli Stati membri ed il loro status rispetto al processo di Kimberley deve intendersi integrata dal Reg. UE n. 257/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (allegato 2) con cui le norme del sistema di certificazione del processo di Kimberley e le norme doganali speciali ai fini dell'attuazione del sistema medesimo sono applicate alla Groenlandia. Ai fini del sistema della certificazione, dunque, il territorio dell'Unione e quello della Groenlandia sono considerate un'entità unica senza frontiere interne. Per inciso, il fatto che di recente in Groenlandia siano stati ritrovati alcuni diamanti grezzi consente all'Unione Europea di considerarsi di conseguenza anch'essa Stato esportatore di fatto.

Codeste direzioni interregionali, regionali e provinciali vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti linee-guida presso le strutture territoriali e le associazioni interessate in ambito locale, non mancando di segnalare eventuali anomalie o ulteriori problematiche.

Si fa riserva di comunicare eventuali altre designazioni di "Autorità comunitaria" che dovessero pervenire da parte di restanti Stati Membri che non l'avessero ancora designata.

Il Direttore Centrale ad interim

Dott.ssa Maria Grazia Artibani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs 39/93)